

A.G.C. 14 - Trasporti e Viabilità - Settore Demanio Marittimo - Navigazione - Porti, Aeroporti e Opere Marittime - **Decreto dirigenziale n. 80 del 16 aprile 2010 – Regolamentazione e disciplina delle attività e degli usi nel porto di Sapri, Comune di Sapri.**

VISTI

- il Codice della Navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
- l'articolo 105, comma 2, lett. e), decreto legislativo 3 marzo 1998, n. 112, il quale ha conferito alle Regioni le funzioni di programmazione, progettazione ed esecuzione di interventi di costruzione, bonifica e manutenzione dei porti di rilievo regionale ed interregionale;
- l'articolo 105, comma 2, lett. l), d. lgs. n. 112/1998, come modificato dall'art. 9 della l. 16 marzo 2001, n. 88, ai sensi del quale sono altresì conferite alle Regioni le competenze amministrative afferenti il rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo nei porti di rilevanza regionale ed interregionale, a decorrere dal 1 gennaio 2002;
- il combinato disposto degli articoli 40, 41 e 42, decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 96 e del citato art. 105, comma 2, lettera l), d. lgs. n. 112/1998, secondo cui i Comuni esercitano le funzioni amministrative sul demanio marittimo, ad eccezione degli ambiti rientranti nei porti di rilevanza regionale ed interregionale;
- l'articolo 6, comma 1, legge Regione Campania 28 marzo 2003 n. 3, recante "Riforma del trasporto pubblico locale e sistemi di mobilità della Regione Campania" con cui sono state attribuite alla Regione le funzioni programmatiche ed amministrative in materia di reti, impianti e servizi marittimi, ivi compresi i porti di rilievo regionale ed interregionale;

LETTE

- la delibera di Giunta Regionale 14 luglio 2000, n. 3744, recante "Attuazione d.l.vo 30.3.1999 n. 96 in materia di concessioni demaniali marittime" con cui la Regione, prendendo atto del conferimento di funzioni in materia di demanio marittimo non portuale ai Comuni, ha disposto il trasferimento dei relativi fascicoli, dettando alcuni indirizzi operativi;
- la delibera di Giunta Regionale 28 marzo 2006, n. 395 con cui, tra l'altro, è stata revocata la delibera di Giunta Regionale 11 maggio 2001, n. 1971, recante "Assetto normativo e indirizzi operativi per l'esercizio delle funzioni in materia di concessioni demaniali marittime di cui ai Decreti Legislativi nn. 112/98 e 96/99. Con allegato", e sono state approvate le "Linee guida per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo";
- la delibera di Giunta Regionale 19 giugno 2008, n. 1047, di approvazione dell'elenco "Porti di rilevanza regionale ed interregionale ai sensi dell'art. 6, l.r. n. 3/2002".

CONSIDERATO

- che tra le funzioni esercitate direttamente dalla Regione Campania vi sono anche quelle inerenti la disciplina dell'uso e delle destinazioni delle aree demaniali marittime comprese negli ambiti portuali di propria competenza;
- che, in particolare, ai sensi dell'art. 1, d.lgs. n. 112/1998, il conferimento di funzioni amministrative comprende anche le funzioni di organizzazione e le attività connesse e strumentali all'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti;
- che, come da d.G.R. n. 1047/2008, il Settore Demanio marittimo è incaricato della definizione delle destinazioni d'uso delle aree e delle pertinenze demaniali, della ripartizione degli spazi acquei, nonché delle varie attività che si esercitano nei porti, ai sensi dell'art. 1, d.lgs. n. 112/1998, e del combinato disposto di cui agli artt. 30, 50, 62, 65 e 66 Cod. Nav., nonché 38 e 59 Reg. Cod. Nav., nel rispetto delle d.G.R. n. 2000/2002, n. 1806/2004, n. 395/2006, e delle prescrizioni tecniche di cui alle "Linee programmatiche" approvate con d.G.R. n. 5490/2002;
- che le Capitanerie di Porto continuano a svolgere funzioni amministrative e ad esprimersi in merito alla compatibilità dell'uso delle aree e delle opere portuali con gli interessi marittimi, agli aspetti tecnico-nautici, a quelli della sicurezza a terra, a mare e nella navigazione, alla vigilanza sul cor-

retto uso del demanio marittimo, alla polizia marittima e portuale, alla tutela dell'ambiente mediante sorveglianza e accertamento degli illeciti in violazione della normativa in materia di rifiuti.

CONSIDERATO INOLTRE

- che con decreto dirigenziale dell'AGC Trasporti e viabilità, Settore Demanio marittimo, n. 124 del 31/08/2009 (BURC n. 55/2009) è stato approvato l'accordo, sottoscritto congiuntamente dalla Regione Campania e dal Comune di Sapri, con cui sono stati individuati i confini del porto di Sapri;
- che con decreto dirigenziale dell'AGC Trasporti e viabilità, Settore Demanio marittimo, n. 126 del 31/08/2009 (BURC n. 55/2009) è stato approvato il provvedimento di regolamentazione e disciplina delle attività e degli usi nel porto di Sapri, Comune di Sapri;
- che dai successivi incontri del 11/02/2010 e del 05/03/2010 è emersa la necessità di apportare alcune modifiche al citato decreto n. 126/2009, al fine di rettificare un errore di misurazione, e altresì soddisfare le esigenze, manifestata dalla locale Autorità marittima, di garantire una migliore e più sicura fruibilità della banchina destinata al traffico passeggeri e delle evoluzioni delle relative unità navali, nonché dello scalo di alaggio, anche mediante inversione delle destinazioni di alcuni spazi in banchina ad esso adiacenti, e rimodulazione delle dimensioni dei suddetti tratti di banchina. Dette modifiche non pregiudicano posizioni soggettive giuridicamente rilevanti di soggetti pubblici o privati portatori di interesse;
- che con nota prot. n. 877 del 24/03/2010 l'Ufficio locale marittimo di Sapri ha proposto, nelle more del rilascio di idonea concessione demaniale marittima, come da verbale del 10/02/2010, che un'area retrostante lo scivolo di varo ed alaggio sia destinata ad attività di manutenzione ordinaria di natanti ed imbarcazioni.

DECRETA

1. È approvato l'allegato provvedimento di regolamentazione e disciplina delle attività e degli usi nel porto di Sapri, Comune di Sapri.
2. È revocato il precedente decreto dirigenziale dell'AGC Trasporti e viabilità, Settore Demanio marittimo, n. 126 del 31/08/2009.
3. Il presente decreto è inviato alla Capitaneria di Porto di Salerno, all'Ufficio circondariale marittimo di Palinuro, all'Ufficio locale marittimo di Sapri e al Comune di Sapri per il prosieguo di competenza, e ai concessionari demaniali marittimi operanti nel porto.
4. Copia del presente decreto è altresì inviata al Settore Stampa e documentazione per la pubblicazione sul BURC e sul sito Web della Regione Campania.

Il Dirigente del Settore
Arch. Massimo Pinto



GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Regolamentazione e disciplina delle attività e degli usi nel porto di Sapri, Comune di Sapri.

Art. 1

Ambito portuale e planimetria

1. Ai fini del presente provvedimento l'ambito portuale del porto di Sapri del Comune di Sapri (d'ora innanzi, porto) è individuato nell'accordo del 26/08/2009, approvato dal decreto dirigenziale AGC Trasporti e viabilità n. 124 del 31/08/2009.
2. Lo stralcio planimetrico allegato (d'ora innanzi, planimetria) costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 2

Molo di sopraflutto, banchina di riva, molo di sottoflutto

1. Il tratto del molo di sopraflutto, a partire dalla testata per 128 metri circa, evidenziato in giallo nella planimetria, deve essere lasciato libero sino alla realizzazione delle opere di banchinamento degli scogli.
2. Il tratto di banchina successivo a quello di cui al comma 1, della lunghezza di 100 metri circa, evidenziato in celeste nella planimetria, è destinato all'ormeggio delle unità da pesca, previa adozione di apposito provvedimento da parte dell'Ufficio circondariale marittimo di Palinuro, contenente le necessarie modalità, tempi ed eventuali franchigie. Di detto tratto di banchina, quello attualmente oggetto di concessione demaniale marittima per diporto, sarà destinato al ceto peschereccio a partire dal 2010, e previa delocalizzazione della concessione demaniale marittima ivi esistente, come disposto dal successivo comma 7; nelle more della traslazione, permane l'utilizzazione per attività imprenditoriale d'ormeggio di unità da diporto.
3. Il tratto di banchina successivo a quello di cui al comma 2, della lunghezza di 52 metri circa, evidenziato in verde scuro nella planimetria, è destinato all'accosto temporaneo di qualsiasi unità navale che debba scaricare acque di sentina, acque sporche ed oli esausti, per la sola durata di dette operazioni.
4. Il tratto di banchina successivo a quello di cui al comma 3, della lunghezza di 40 metri circa, evidenziato in verde chiaro nella planimetria, è destinato all'ormeggio delle imbarcazioni di imprese che svolgano attività diverse dal diporto, quali il noleggio e la locazione.
5. Il tratto di banchina successivo a quello di cui al comma 4, della lunghezza di 60 metri circa, evidenziato in rosa nella planimetria, è destinato al traffico passeggeri.
6. Il tratto di banchina successivo a quello di cui al comma 5, della lunghezza di 48 metri circa, evidenziato in grigio nella planimetria, è destinato a partire dal 2010 all'attività imprenditoriale d'ormeggio di unità da diporto, previa delocalizzazione della concessione demaniale marittima esistente nel tratto di banchina indicato al comma 2. Nelle more, detto tratto di banchina è destinato all'ormeggio delle unità da diporto in transito, previa adozione di apposito provvedimento da parte dell'Ufficio circondariale marittimo di Palinuro, contenente le necessarie modalità, tempi ed eventuali franchigie.
7. Il tratto di banchina successivo a quello di cui al comma 6, della lunghezza di 25 metri circa, evidenziato in viola nella planimetria, è destinato all'ormeggio delle unità navali militari, delle forze dell'ordine e di pubblica utilità.
8. Lo scivolo d'alaggio successivo al tratto di banchina di cui al comma 7, evidenziato in azzurro nella planimetria, è destinato al varo ed alaggio, secondo modalità fissate dal successivo art. 3.

9. Il tratto di banchina successivo allo scivolo d'alaggio di cui al comma 8, della lunghezza di 80 metri circa, evidenziato in marrone nella planimetria, è destinato a partire dal 2010 all'ormeggio delle unità da diporto prevalentemente in transito. Nelle more del rilascio di nuovi provvedimenti di concessione, detto tratto di banchina è utilizzato dalle unità da diporto in transito autorizzate dall'Ufficio locale marittimo di Sapri, previa adozione di apposito provvedimento da parte dell'Ufficio circondariale marittimo di Palinuro, contenente le necessarie modalità, tempi ed eventuali franchigie.
10. Il tratto di banchina compreso tra quello di cui al comma 9 e la testata del molo di sottoflutto, della lunghezza di 290 metri circa, evidenziato in grigio nella planimetria, è destinato all'attività imprenditoriale d'ormeggio di unità da diporto.
11. L'area a terra retrostante lo scivolo di varo ed alaggio, delle dimensioni di 1512 metri quadri circa, evidenziata con tratteggio nella planimetria, nelle more del rilascio di idonea concessione demaniale marittima per l'esercizio di attività cantieristica, manutentiva e di varo ed alaggio è destinata ad attività tecniche di piccola ed ordinaria manutenzione di natanti e imbarcazioni.

Art. 3

Attività nel porto di Sapri

1. L'ormeggio e la sosta di unità navali sono consentiti esclusivamente nelle aree a ciò destinate dal presente provvedimento e, se non in aree oggetto di concessione demaniale marittima, devono essere preventivamente autorizzati dall'Autorità marittima, previa adozione di apposita ordinanza ai sensi degli artt. 50 Cod. Nav., e artt. 38, 39 e 59 Reg. Cod. Nav., contenente indicazioni in merito a tipologia, caratteristiche e pescaggio delle unità, modalità, tempi ed eventuali franchigie, nonché ipotesi di deroga per circostanze eccezionali.
2. Lo sbarco dei prodotti del pescato e dei mitili è consentito esclusivamente nelle aree a ciò destinate dal decreto dirigenziale AGC Assistenza sanitaria e AGC Trasporti e viabilità n. 23 del 31/05/2006, pubblicato sul BURC n. 27 del 19/06/2006, e ss. mm. e ii.
3. Le attività di varo ed alaggio, nonché quelle di piccola ed ordinaria manutenzione delle imbarcazioni, sono consentite esclusivamente nelle aree a ciò destinate dal presente provvedimento, su autorizzazione dell'Ufficio locale marittimo di Sapri, previa adozione di apposito provvedimento da parte dell'Ufficio circondariale marittimo di Palinuro, contenente le necessarie modalità, tempi ed eventuali tariffe e franchigie. Ove tali aree siano oggetto di concessione demaniale marittima, le modalità di utilizzo sono fissate dal concessionario, previa valutazione da parte della Regione Campania quale ente concedente, e dell'Autorità marittima sugli aspetti tecnico-nautici e di sicurezza.
4. Ai sensi dell'art. 68 Cod. Nav. nel porto, compresi gli scali d'alaggio in concessione, possono essere svolte operazioni nautiche in genere ed ogni altra attività imprenditoriale, nel rispetto della procedura prevista dall'art. 19, l. n. 241/1990 in tema di dichiarazione di inizio attività. La d.i.a., in duplice copia in bollo, contenente l'attestazione del possesso dei presupposti, dei requisiti di legge e di eventuali altri elementi preventivamente chiesti dalla P.A., deve essere presentata alla Regione Campania e all'Autorità marittima.
5. I trasgressori sono sottoposti alle sanzioni indicate al successivo art. 6.

Art. 4

Obblighi dei concessionari

1. I concessionari hanno l'obbligo di osservare il contenuto dei decreti dirigenziali AGC Trasporti e viabilità della Regione Campania n. 12 del 06/03/2008, pubblicato sul BURC n. 13 del 31/03/2008 e n. 63 del 09/06/2008, pubblicato sul BURC n. 27 del 07/07/2008.
2. I trasgressori sono sottoposti alle sanzioni indicate al successivo art. 6, e sono passibili di decadenza, ai sensi dell'art. 47, Cod. Nav.

Art. 5

Divieti

1. Salvo espresse deroghe contenute nel presente provvedimento, nel porto è vietato:
 - a) sostare o ancorare al di fuori delle aree destinate a tale scopo;
 - b) effettuare in porto lavori di manutenzione e di carenaggio o prove di macchina con elica in movimento;
 - c) disperdere nello specchio acqueo portuale agenti inquinanti e usare detersivi;
 - d) esercitare la balneazione nel bacino portuale;
 - e) ingombrare con attrezzi da pesca, tender o oggetti vari le banchine, i moli e i pontili, nonché lavare oggetti e veicoli di qualsiasi tipo e dimensione;
 - f) scaricare e vendere prodotti ittici in violazione del decreto dirigenziale AGC Assistenza sanitaria e AGC Trasporti e viabilità n. 23 del 31/05/2006, pubblicato sul BURC n. 27 del 19/06/2006, e ss. mm. e ii.
2. I trasgressori sono sottoposti alle sanzioni indicate al successivo art. 6.

Art. 6

Sanzioni

1. Le violazioni del presente provvedimento sono soggette alle sanzioni previste dagli artt. 1161 e 1164 Cod. Nav., salvo che il fatto non costituisca reato o sia contemplato da altra disciplina speciale.
2. Le occupazioni di aree a terra e a mare con veicoli, unità navali e ogni altra merce, materiale o manufatto, in violazione del presente provvedimento comportano, inoltre, la rimozione forzata a spese dell'interessato, ai sensi dell'art. 54 Cod. Nav.
3. Per tutto quanto non previsto nel presente provvedimento si applicano il Codice della Navigazione e il relativo Regolamento per l'esecuzione, nonché la normativa in materia ambientale, di rifiuti, di diporto, pesca e sicurezza della navigazione.

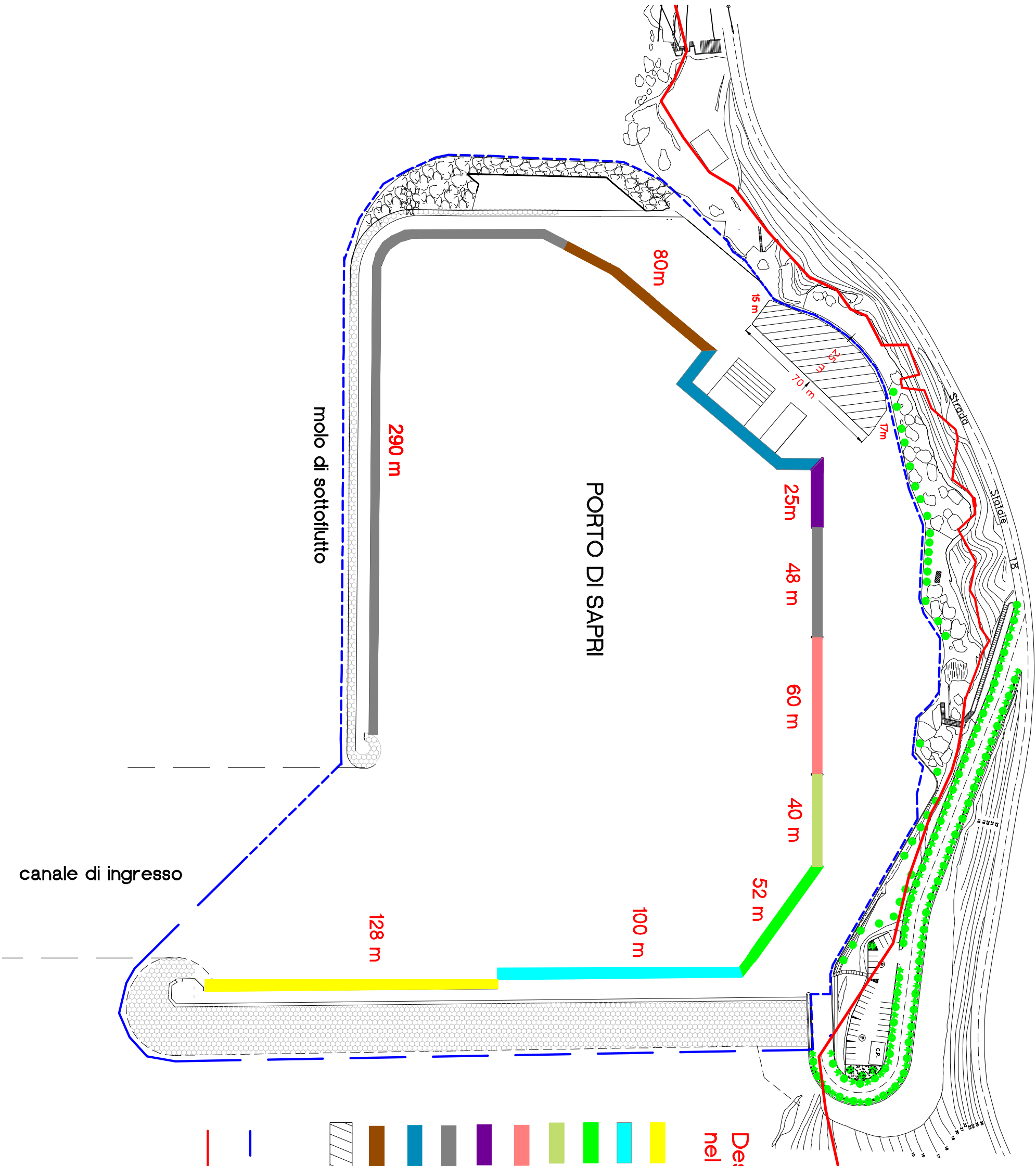
Art. 7

Entrata in vigore

1. Il presente provvedimento entra in vigore con la pubblicazione sul BURC.
2. A decorrere dalla stessa data non trovano più applicazione le disposizioni contenute nei decreti dirigenziali AGC Trasporti e viabilità e nelle ordinanze dell'Autorità marittima il cui contenuto sia in contrasto con le presenti disposizioni.

Il Dirigente del Settore

Arch. Massimo Pinto



Destinazione aree a terra e a mare
nel porto di Sapri

- ormeggio vietato
- pesca
- servizi ecologici
- noleggio / locazione imbarcazioni
- traffico passeggeri
- forze di polizia
- diporto
- scivoli di alaggio e varo
- diporto in transito
- area tecnica
- confine portuale
- S.I.D.